

## **ACCORDO QUADRO**

### **TRA**

**Codema Global Rating**, nel seguito denominata "**CODEMA GLOBAL RATING**", con sede presso Tecnopolo Ticino, in Manno, Via Cantonale n. 18, Svizzera, CH 6928, Tel. (+41), E-MAIL: general@c-gr.com, rappresentata dal Direttore Ricerca e Sviluppo, Dott. Andrea Sacchi, domiciliato presso la società, autorizzato a stipulare il presente atto

### **E**

**ENR - Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione**, nel seguito denominato "**ENR**", con sede in Palermo, Via Francesco Crispi n. 248, CAP 90139, C.F. n. 97186690828, P.I. n. 06363720829, Tel. 091 7439545, E-MAIL info@enrstandards.org, PEC enrstandards@legalmail.it, rappresentato dal Legale rappresentante, Prof. Ing. Francesco Beltrame Quattrocchi, autorizzato a stipulare il presente atto nel seguito individualmente o collettivamente indicate come la "Parte" o le "Parti".

### **Premesso che**

1. CODEMA GLOBAL RATING è società leader del gruppo Codema – che include Codema Pharma, con sede in Belgio – e si occupa di promuovere l'innovazione nell'ambito della standardizzazione e certificazione, con particolare attenzione a processi standardizzati di valutazione metrica secondo rating, applicabili sia a specifiche tecniche esistenti (es. ISO, EN, altri), che a nuovi standard tecnici;
2. L'Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione svolge attività di ricerca e sviluppo su norme tecniche in ambito qualità, ambiente, sicurezza e certificazione di sistemi, processi e prodotti; la sua mission è quella di intervenire nei processi di produzione e diffusione di norme tecniche, uno degli strumenti principali, nell'attuale fase di globalizzazione dei mercati, a difesa e sostegno

della collettività intesa sia come soggetti utenti-consumatori di beni e servizi (per una loro tutela rispetto a valori quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente) sia come soggetti produttori degli stessi, non solo per una loro difesa rispetto a eventuali concorrenze improprie perché basate su prodotti o processi inadeguati, ma anche per un loro migliore posizionamento nella competizione internazionale;

3. CODEMA GLOBAL RATING ha sviluppato e depositato per richiesta brevettuale presso le autorità svizzere, un modello specifico riguardante lo sviluppo di valutazioni metriche secondo rating, riferito a requisiti disposti da specifiche tecniche, denominato "Codema Rating System";
4. L'Ente ENR è interessato alle attività che CODEMA GLOBAL RATING svolge, con riferimento alle tematiche della valutazione metrica secondo rating, con particolare riferimento ai settori dell'Informatica (ICT), della Robotica, dell'Intelligenza Artificiale, dell'Internet delle cose (IoT), della farmaceutica e scienze della vita, dell'innovazione tecnologica in generale e della sostenibilità;
5. CODEMA GLOBAL RATING è particolarmente interessata a partecipare ad iniziative di collaborazione scientifica nell'ambito dell'attività di R&D e innovazione lungo l'intera filiera della standardizzazione;
6. CODEMA GLOBAL RATING ed ENR, tenuto conto delle rispettive finalità e del proprio statuto, intendono collaborare nell'ambito delle attività di R&D e innovazione lungo l'intera filiera della standardizzazione e dell'Innovazione dei processi, con particolare riferimento ai settori dell'Informatica (ICT), della Robotica, dell'Intelligenza Artificiale, dell'Internet delle cose (IoT), della farmaceutica e scienze della vita, dell'innovazione tecnologica in generale e della sostenibilità;
7. Le Parti sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-

strumentali e, a tal fine, intendono regolare tali rapporti attraverso la stipula del presente accordo quadro;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Finalità dell'Accordo di collaborazione**

Le Parti con il presente atto intendono porre in essere un rapporto di collaborazione al fine di:

- produrre norme tecniche volontarie nei settori citati in premessa, attraverso l'istituzione di tavoli cui partecipino gli attori istituzionali internazionali e nazionali di riferimento, detentori delle linee guida del settore oggetto della norma, gli utenti intermedi e finali del settore medesimo, la pubblicazione sul sito di ENR della stessa per consultazione pubblica e la presentazione della norma finale
- promuovere l'impiego delle norme tecniche di cui al punto precedente in situazioni reali, inclusi corrispondenti aspetti formativi e divulgativi
- progettare e condurre corsi formativi, quali master universitari, relativi alle metodologie di normazione e all'intera filiera del processo di standardizzazione fino alla redazione di regolamenti utili per un eventuale successivo processo di certificazione a cura degli Enti all'uopo accreditati per tale funzione.

**Art. 2 - Oggetto**

Le Parti intendono perseguire le finalità di cui all'Art. 1 attraverso lo svolgimento di attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Formazione, con particolare riguardo alle applicazioni della normazione e della standardizzazione dei processi, con particolare riferimento ai settori dell'Informatica (ICT), della Robotica, dell'Intelligenza Artificiale, dell'Internet delle cose (IoT), della farmaceutica e scienze della vita, dell'innovazione tecnologica in generale e della sostenibilità e a tutte le tecnologie a essi connesse.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra le Parti stipuleranno specifici contratti e convenzioni attuativi (nel seguito denominati "Atti esecutivi") che prevedano la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali, redatte nel rispetto

del presente Accordo e in ottemperanza ai regolamenti pertinenti e della normativa vigente. Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari.

Salvo quanto diversamente previsto dalle convenzioni attuative di cui sopra, dall'esecuzione delle attività, oggetto del presente accordo, non potrà discendere alcun onere per le Parti sopra rappresentate.

### **Art. 3 - Modalità d'attuazione delle attività**

La collaborazione tra CODEMA GLOBAL RATING ed ENR potrà attuarsi secondo varie forme, tra cui:

- attività di ricerca e/o sviluppo su sistemi specifici, regolate da condizioni contrattuali da concordare di volta in volta nello spirito del presente accordo;
- tesi di laurea;
- tirocini per laureandi e laureati (le attività di stage /tirocini verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente);
- partecipazione al finanziamento di Dottorati di Ricerca;
- corsi, seminari interni e workshop nazionali e internazionali su temi di comune interesse (per la realizzazione di questi ultimi le Parti si attiveranno per reperire finanziamenti, anche esterni, per la copertura dei corrispondenti costi);
- partecipazione congiunta ad attività di ricerca verso committenti esterni, da concordare a fronte delle varie opportunità, ivi incluse le relative azioni di acquisizione.

Per il conseguimento delle attività sopra citate, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti, che verranno indicati negli Atti Esecutivi.

Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli Atti esecutivi e si impegnano a svolgere le attività secondo le modalità e nei tempi in essi indicati.

Per la corretta attuazione degli Atti Esecutivi verranno individuate, da entrambe le Parti, determinate figure di riferimento, specifiche per ogni area di interesse. Tali figure avranno l'obbligo di riferire periodicamente ai rispettivi responsabili del presente accordo, l'attività svolta nell'ambito dei singoli Atti Esecutivi.

Per la sostituzione dei referenti dei singoli Atti Esecutivi la comunicazione scritta sarà inviata a cura dei responsabili del presente accordo.

#### **Art. 4 - Contenuti Atti Esecutivi**

Gli atti Esecutivi di cui al precedente articolo 2, che le Parti stipuleranno di volta in volta in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno, di massima, contenere i seguenti elementi:

- Parti contraenti e nominativi dei relativi legali Rappresentanti,
- Oggetto dell'Atto Esecutivo e descrizione delle attività da svolgere e dei risultati/obiettivi in cui dette attività vadano a concretizzarsi,
- Pianificazione temporale delle attività e luogo di esecuzione,
- Costo delle prestazioni, contributi finanziari per le collaborazioni e le relative modalità di pagamento,
- Responsabilità scientifica,
- Copertura assicurativa,
- Partecipazione di terzi alle attività,
- Codice etico e di comportamento,
- Modalità di presentazione dei risultati,
- Proprietà dei risultati,
- Modalità relative a eventuali diritti di proprietà intellettuale,
- Divulgazione dei risultati,
- Trattamento dei dati personali,
- Riservatezza delle informazioni scambiate,
- Durata e recesso,

- Foro competente,
- Oneri fiscali,
- Clausola di rinvio, per gli aspetti non specificatamente regolati dall'Atto Esecutivo, al presente Accordo Quadro
- Firme dei rappresentanti delle Parti.

Alcuni degli elementi sopra elencati possono essere contenuti in un apposito "capitolato tecnico" allegato all'Atto esecutivo.

#### **Art. 5. - Diritti su prodotti e proprietà intellettuale**

Fermi restando i diritti morali di autori e inventori tutelati dalle vigenti leggi, fermo restando altresì il diritto di utilizzare i risultati frutto delle attività degli Atti Esecutivi nello svolgimento e per le finalità della propria attività, si conviene che, in accordo con quanto già indicato al precedente articolo 4, a fronte dei corrispettivi/contributi stabiliti e delle finalità assegnate a ciascun Atto Esecutivo, tenuto conto altresì delle finalità istituzionali attribuite a ENR, le Parti regoleranno di volta in volta, in ciascun Atto Esecutivo, tutti gli aspetti riguardanti l'eventuale utilizzo esclusivo dei risultati e l'acquisizione totale della proprietà, dei prototipi e di ogni altra realizzazione frutto delle attività disciplinate nell'Atto stesso. Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

Le parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo, nonché a non eseguire e a non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione degli incarichi connessi alla presente Convenzione.

Le parti, inoltre, si impegnano a ricondurre il proprio personale e tutti coloro che collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

#### **Art. 7 - Norme per il personale di due Enti**

Le ricerche/studi oggetto dell'Accordo si svolgeranno rispettivamente presso strutture di pertinenza di CODEMA GLOBAL RATING e di ENR, previo accordo tra le Parti e in funzione dell'oggetto/finalità delle ricerche/studi. Ciascuna parte consentirà al personale incaricato dell'altra Parte l'accesso alle proprie infrastrutture, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Il personale di uno delle due Parti che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria, in vigore nell'Ente ospitante.

Potranno essere previste eventuali trasferte presso altre località secondo modalità che saranno concordate preventivamente.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia riguardo agli infortuni sia ai danni derivanti da responsabilità civile.

L'attività di cui al presente Accordo non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro con alcuna delle Parti ospitanti. Valgono, in ogni caso, le disposizioni e le normative previste dalle leggi in vigore al tempo dell'applicazione del presente atto.

#### **Art. 8 - Responsabili dell'Accordo**

CODEMA GLOBAL RATING indica quali referente e responsabile del presente Accordo il Dott. Andrea Sacchi.

ENR indica come proprio referente e responsabile del presente Accordo il Legale rappresentante il Prof. Ing. Francesco Beltrame Quattrocchi.

La sostituzione dei responsabili del presente Accordo potrà avvenire per iniziativa di ciascuna parte tramite comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

### **Art. 9 - Durata, Recesso e Modifiche**

Le Parti concordano che il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima firma apposta dalle Parti e avrà la durata di tre (3) anni a partire da tale data. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

La durata del presente Accordo potrà essere prorogata o rinnovata sulla base di un accordo sottoscritto dalle Parti che dovrà essere perfezionato mediante scambio di volontà manifestata mediante una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC almeno (3) mesi prima della sua scadenza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo, ciascuna di esse avrà la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso dal presente accordo non comporta necessariamente la risoluzione degli Atti Esecutivi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Atti Esecutivi, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino al completamento delle attività in essi disciplinate o saranno terminati in accordo alle modalità di recesso contenute negli Atti Esecutivi stessi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

### **Art. 11 - Responsabilità**

CODEMA GLOBAL RATING esonera e tiene indenne ENR da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività del presente accordo da parte di proprio personale dipendente.

CODEMA GLOBAL RATING da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di ENR durante la permanenza presso i propri laboratori, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

ENR esonera e comunque tiene indenne CODEMA GLOBAL RATING da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività del presente accordo da parte di proprio personale dipendente.

ENR da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di CODEMA GLOBAL RATING, durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

#### **Art. 12 - Codice Etico e di Comportamento**

Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento di entrambe e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.

La violazione delle norme contenute nel suddetto Codice è considerata a tutti gli effetti inadempimento grave e conseguentemente dà facoltà alle Parti di risolvere di diritto l'Accordo a seguito di comunicazione scritta.

#### **Art. 13 – Uso segni distintivi**

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte per altre finalità in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti e il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte. Ciascuna Parte non può essere

autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

#### **Art. 13 - Trattamento dati personali**

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi alla presente Convenzione, saranno trattati da entrambe le Parti esclusivamente per le finalità proprie del rapporto in oggetto e nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e implementazioni). Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, Le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta negli specifici atti esecutivi, esplicitando soggetti e ambiti interessati.

#### **Art. 14 – Rinvio e Controversie**

Il presente accordo è sottoposto alle leggi della Repubblica Italiana e secondo queste è da interpretarsi. Le Parti concordano di definire in via amichevole, preventivamente e prioritariamente, qualsiasi eventuale controversia che potesse insorgere dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione. Ove fallisse ogni tentativo di composizione bonaria dell'eventuale lite le Parti si impegnano a deferire la controversia alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

#### **Art. 15 - Registrazione**

Il presente accordo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986. Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che dovesse richiederla.

### **Responsabili della Convenzione Quadro**

ENR - Ente Nazionale di Ricerca  
e promozione per la standardizzazione

Codema Global Rating

Prof. Ing. Francesco Beltrame Quattrocchi  
Presidente e Legale rappresentante

Dott. Andrea Sacchi

.....

.....